



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Spett. ditta in indirizzo
Al datore di lavoro
AI RSPD

CORONAVIRUS: PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO --- comunicazione
VB.06

Sabato 14 marzo è stato firmato fra le Parti Sociali, su invito e collaborazione del Governo, il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro"*.

A parte il titolo scorretto (COVID-19 è il nome della malattia, non del virus) si tratta di un documento da applicare in tutti i luoghi di lavoro, come anticipato dal DPCM del 11 marzo (vedi precedente circolare *Virus Bulletin VB.05*)

Come ricordato nella premessa:

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

L'accordo richiama obblighi già inseriti nei precedenti DPCM, quali:

- Informazione dei lavoratori sui comportamenti obbligatori emessi dall'autorità sanitaria, compreso l'obbligo di avvisare subito l'azienda qualora si percepiscano *sintomi influenzali* durante il turno di lavoro;
- Gestione attenta dei visitatori e fornitori. *Si prevede la necessità di fornire **servizi igienici separati** per i fornitori/trasportatori o altro personale esterno, naturalmente questa misura può rappresentare un problema in molti casi e appare poco condivisibile. Quest'ultima regola non si applica tuttavia ad altri visitatori quali manutentori e imprese di pulizia, che dovranno accedere seguendo le stesse regole dei lavoratori interni*

Viene prevista la **possibilità** di misurare la temperatura corporea all'ingresso dei luoghi di lavoro, in modo da poter assicurare che non entrino persone con questo sintomo ($T > 37,5^{\circ}\text{C}$). Si rileva che si tratta solo di una possibilità, concretamente applicabile solo nel caso in cui sia disponibile personale a tale scopo adibito e dotato degli idonei DPI, oltre che di termometri scanner con indicazione in tempo reale. *Si ritiene che si tratti di una misura applicabile solo in grandi stabilimenti (che peraltro hanno deciso in parte già di chiudere) e abbia senso solo dove non siano possibili altre misure di tutela quale il distanziamento dei lavoratori.*

Per la pulizia e sanificazione il protocollo prevede la necessità di *garantire la pulizia di fine turno e la sanificazione "periodica" di tastiere, schermi touch, mouse sia negli uffici, sia nei reparti produttivi*; nel caso di presenza di un lavoratore contagiato andranno invece adottate le misure di sanificazione individuate dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, ed in particolare delle "mascherine", tenuto conto anche della loro difficile reperibilità sul mercato, si

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R.E.A. MO-0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



ribadisce la necessità di utilizzarle secondo le indicazioni della O.M.S. (no ad un utilizzo generalizzato)

Data la situazione di emergenza potranno essere utilizzate anche eventuali mascherine (non certificate come DPI) la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'autorità sanitaria.

*Su questo argomento ricordiamo che l'uso di facciali filtranti deve essere comunque garantito a tutti i lavoratori esposti a polveri e fibre, con un ricambio frequente delle stesse. Qualora vi sia l'impossibilità di metterle a disposizione dei lavoratori, il lavoro non può procedere. Vanno quindi evitate distribuzioni generalizzate a fini "antipanico" in situazioni diverse da quelle previste **vale a dire (negli ordinari ambienti di lavoro) in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 1 metro (meglio 1,5-2 metri) fra le persone: in tal caso è tassativo l'uso di idonei DPI, compresi guanti, tute, occhiali, camici.***

Il protocollo suggerisce anche che le aziende possano preparare "in casa" il liquido disinfettante per le mani, secondo le indicazioni dell'OMS (vedi la guida pratica al seguente indirizzo):

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

Il protocollo prevede regole specifiche per evitare gli assembramenti negli spazi comuni (mense, locali ristoro ecc.) richiamando ad una sanificazione delle tastiere dei distributori automatici.

Si suggerisce anche di organizzare orari di ingresso e uscita dal lavoro scaglionati, e lo stesso per l'accesso a mense e altri spazi comuni.

SONO VIETATE LE RIUNIONI IN PRESENZA, salvo quelle "necessarie e urgenti", che dovranno tuttavia svolgersi riducendo al minimo le presenze, mantenendo le previste distanze interpersonali e garantendo la pulizia e la ventilazione dei locali.

Viene specificato che l'impossibilità di svolgere i corsi di aggiornamento (ad esempio per addetti al primo soccorso, antincendio, carrellista...) non implica il divieto di continuare a svolgere tale funzione, in virtù della situazione di emergenza.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve procedere, con la dovuta attenzione alla particolare situazione.

A tutti i datori di lavoro non possiamo dire altro di VALUTARE BENE ogni situazione, CONSULTARE il medico competente e chi segue la sicurezza (RSPP, consulenti...), VIGILARE su come lavorano le persone ed essere MOLTO PRUDENTI specie per le prossime due settimane.

Cordiali saluti.

Vignola, 14 marzo 2020

Dott. M. Mattioli

Protocollo condiviso_VB.06		Circolare sul "protocollo condiviso"
Estensore: MM	Revisione del 14/03/2020	Pagina 2 di 2